



Codice di diritto processuale civile svizzero **(Codice di procedura civile, CPC)** **(Migliorare la praticabilità e l'attuabilità)**

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

Il Codice di procedura civile² è modificato come segue:

Sostituzione di un'espressione

Nell'intero atto normativo l'espressione «proposta di giudizio» è sostituita con «proposta di decisione».

Art. 5 cpv. 1 lett. j e k

¹ Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti:

- j. azioni collettive secondo gli articoli 89 e 89a;
- k. transazioni di gruppo secondo gli articoli 352a–352k.

Art. 6 cpv. 2 lett. c nonché cpv. 3, 6 e 7

² Vi è contenzioso commerciale se:

- c. le parti risultano iscritte in quanto enti giuridici nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero.

³ Se soltanto il convenuto è iscritto in quanto ente giuridico nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. Se la controversia riguarda un rapporto di lavoro, la legge del 6 ottobre 1989³ sul collocamento o

...

- 1 FF ...
- 2 RS 272
- 3 RS 823.11

il diritto in materia di locazione e affitti di locali di abitazione e commerciali o il diritto in materia di affitto agricolo, è competente soltanto il giudice ordinario.

⁶ Se più persone sono convenute congiuntamente e il tribunale commerciale è competente soltanto per singole azioni, è competente il giudice ordinario.

⁷ La competenza del tribunale commerciale è esclusa per le controversie che vanno giudicate secondo la procedura semplificata.

Art. 16a Azione collettiva e transazione di gruppo

¹ Per l'azione collettiva è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto.

² Per la transazione di gruppo è competente il giudice del domicilio o della sede di una delle parti.

Art. 51 cpv. 3

³ Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento e non è più disponibile alcun altro mezzo d'impugnazione, si applicano le disposizioni sulla revisione.

Art. 60a Rimessione del processo per incompetenza

Se il giudice, per incompetenza, non entra nel merito della petizione o dell'istanza, su richiesta dell'attore o dell'istante il processo è rimesso al giudice designato dall'attore o dall'istante e non manifestamente incompetente. La causa resta pendente durante la rimessione.

Art. 70 cpv. 2 (Concerne soltanto il testo francese)

Art. 71 Litisconsorzio facoltativo

¹ Più persone possono agire o essere convenute congiuntamente se si tratta di statuire su diritti o obblighi che si fondano su fatti o titoli giuridici simili, nella misura in cui:

- a. alle singole azioni è applicabile lo stesso tipo di procedura o sono applicabili diversi tipi di procedura che si basano esclusivamente sul valore litigioso; e
- b. lo stesso giudice è competente per materia.

² Ciascun litisconsorte può condurre la propria causa indipendentemente dagli altri.

Art. 81 cpv. 1 e 3

¹ La parte che denuncia la lite può far valere dinanzi al giudice adito con l'azione principale le pretese che in caso di soccombenza ritiene o teme di avere contro il terzo chiamato in causa se:

- a. le pretese sono materialmente connesse con l'azione principale;
- b. è competente per materia il giudice adito; e

- c. l'azione principale va giudicata secondo la procedura ordinaria e alle pretese risulta applicabile lo stesso tipo di procedura o risultano applicabili diversi tipi di procedura che si basano esclusivamente sul valore litigioso.

³ *Abrogato*

Art. 82 cpv. 1 terzo periodo

¹ [...] Le conclusioni non vanno quantificate, se mirano alla prestazione che essa sarebbe condannata a fornire nel processo principale.

Art. 89 cpv. 1, cpv. 2 lett. c e d, cpv. 3

¹ Le organizzazioni, in particolare le associazioni, possono proporre azione in proprio nome per violazione imminente o attuale dei diritti dei membri di un determinato gruppo di persone se:

- a. non hanno scopo di lucro;
- b. sono autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi di questi gruppi di persone; e
- c. sono idonee a difendere questi interessi.

² Con tale azione collettiva si può chiedere al giudice di:

- c. accertare l'illiceità di una violazione se vi è un interesse degno di protezione a tale accertamento;
- d. condannare al risarcimento di una violazione secondo l'articolo 89a.

³ *Abrogato*

Art. 89a Azione collettiva di riparazione

¹ Le organizzazioni legittimate ad agire secondo l'articolo 89 possono far valere in proprio nome pretese di risarcimento del danno o di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato se sono adempiute le e seguenti condizioni:

- a. i membri del gruppo di persone hanno una tale pretesa di risarcimento in seguito alla violazione di un diritto;
- b. l'eventuale ricavo della causa spetta prevalentemente a questo gruppo di persone o è utilizzato esclusivamente nel loro interesse;
- c. i membri interessati del gruppo di persone hanno autorizzato l'organizzazione interessata ad agire in giudizio per scritto o in un'altra forma che può essere provata da un testo;
- d. le organizzazioni sono idonee a far valere le pretese di risarcimento, in particolare perché:
 - 1. sono attive sul piano nazionale o sono d'importanza nazionale,

2. hanno un'esperienza pluriennale nel settore del diritto in questione o sono state autorizzate ad agire in giudizio dalla maggioranza dei membri del gruppo di persone.

² Informano in modo adeguato, al più tardi con il deposito dell'azione, il pubblico e tutti i membri a loro noti del gruppo di persone sull'azione e sul suo contenuto, eccetto che siano state autorizzate ad agire in giudizio da tutti i membri del gruppo di persone interessati dalla violazione del diritto.

³ Se hanno già proposto un'azione per chiedere l'esecuzione delle loro pretese di risarcimento, i membri del gruppo di persone possono ritirarla e partecipare all'azione collettiva.

Art. 90 Cumulo di azioni

¹ L'attore può riunire in un'unica azione più pretese contro una medesima parte se:

- a. per ciascuna di esse è competente per materia il giudice adito; e
- b. le pretese sono materialmente connesse.

² Il cumulo di azioni è escluso se a singole pretese è applicabile la procedura sommaria o una particolare procedura di diritto della famiglia.

³ L'articolo 247 si applica per analogia alle singole pretese che per loro natura sono giudicabili secondo la procedura semplificata, anche se più pretese sono giudicate insieme secondo la procedura ordinaria.

Art. 96 secondo periodo

... È fatto salvo il disciplinamento delle tasse di cui all'articolo 16 capoverso 1 della legge federale dell'11 aprile 1889⁴ sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 97 Informazione circa le spese giudiziarie

Il giudice informa le parti sull'importo presumibile delle spese giudiziarie, nonché sul gratuito patrocinio e le rende attente sulle possibilità di finanziare il processo.

Art. 98 Anticipazione delle spese

¹ Il giudice può esigere che l'attore anticipi un importo a copertura della metà al massimo delle spese processuali presumibili.

² In una transazione di gruppo secondo gli articoli 352a–352k le parti possono essere tenute congiuntamente alla prestazione di un anticipo fino all'importo delle spese processuali presumibili. Salvo convenzione contraria, si assumono le spese in parti uguali.

⁴ RS 281.1

Art. 101 cpv. 2 secondo periodo

² [...] La notificazione della petizione o dell'atto di impugnazione alla controparte è provvisoriamente sospesa se la richiesta di cauzione è già stata presentata.

Art. 106 cpv. 1, 1^{bis} e 3

¹ Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente.

^{1bis} [...] In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore. In caso di acquiescenza all'azione, il convenuto, salvo che non abbia indotto la proposizione dell'azione con il suo comportamento e abbia riconosciuto la pretesa non appena possibile.

³ Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice determina la rispettiva quota di spese giudiziarie a seconda della loro partecipazione. In caso di litisconsorzio necessario può anche decidere che tutte rispondano solidalmente.

Art. 107 cpv. 1 lett. g

¹ Il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se:

g. si tratta di uno dei casi di cui agli articoli 89 e 89a.

Art. 109 cpv. 1

¹ In caso di transazione giudiziaria, compresa la transazione di gruppo, ogni parte si assume le spese giudiziarie secondo quanto pattuito nella transazione medesima.

Art. 111 cpv. 1 secondo e terzo periodo e cpv. 2

¹ ... Gli anticipi sono rimborsati alle parti se la decisione non pone spese a loro carico. L'eventuale scoperto è a carico di chi è condannato a pagare le spese.

² La parte condannata a pagare le spese deve pagare all'altra le ripetibili assegnate dal giudice.

Art. 115a Esenzione dall'anticipo delle spese e dalla cauzione in caso di azione collettiva

In procedura di conciliazione e in procedura decisionale le organizzazioni e associazioni attrici secondo gli articoli 89 e 89a non devono prestare anticipi delle spese né cauzioni fino a un valore litigioso di 500 000 franchi, se un'azione collettiva appare più appropriata di azioni individuali.

Art. 118 cpv. 2 secondo periodo

² ... Può essere concesso anche per l'assunzione di prove a titolo cautelare.

Art. 125 lett. b

Per semplificare il processo il giudice può segnatamente:

- b. ordinare la disgiunzione della causa nelle sue eventuali singole azioni, salvo che ciò complichino una prevista decisione congiunta su più pretese identiche o simili;

Art. 127 cpv. 1

¹ Se davanti a giudici diversi sono pendenti più azioni materialmente connesse, ciascun giudice può, dopo uno scambio di opinioni, disporre la rimessione della causa pendente presso di lui a un altro giudice adito e competente, salvo che questi vi si opponga per motivi materiali.

Art. 143 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Gli atti scritti che sono consegnati per errore entro il termine a un giudice svizzero manifestamente incompetente sono considerati tempestivi e trasmessi d'ufficio e senza indugio al giudice competente.

Art. 149 Procedura di restituzione

Il giudice dà alla controparte l'opportunità di presentare le proprie osservazioni e decide definitivamente, eccetto che dal rifiuto della restituzione risulti un pregiudizio giuridico definitivo.

Art. 160a Eccezione per i servizi giuridici d'impresa

¹ Per quanto riguarda l'attività del servizio giuridico d'impresa le parti non sono tenute a collaborare se:

- a. l'attività è considerata specifica all'esercizio della professione di avvocato; e
- b. il servizio giuridico è diretto da una persona che dispone di una patente cantonale di avvocato o che nel suo Stato d'origine adempie i requisiti per l'esercizio della professione di avvocato.

² Ai documenti inerenti ai contatti con un servizio giuridico d'impresa secondo il capoverso 1 si applica per analogia l'eccezione di cui all'articolo 160 capoverso 1 lettera b.

Art. 177 Definizione

Sono documenti gli atti come scritti, disegni, piani, fotografie, film, registrazioni sonore, archivi elettronici e simili nonché le perizie private delle parti, idonei a provare fatti giuridicamente rilevanti.

Art. 198 cpv. 1 lett. f e i nonché cpv. 2

¹ La procedura di conciliazione non ha luogo:

- f. nelle controversie per cui l'articolo 7 del presente Codice prevede il giudizio in istanza cantonale unica;
- i. nelle cause dinanzi al Tribunale federale dei brevetti.

² Nelle controversie per le quali, secondo gli articoli 5 e 6, è competente un'istanza cantonale unica, l'attore, con il deposito della relativa istanza presso l'autorità di conciliazione, può chiedere l'esecuzione della procedura di conciliazione o proporre l'azione direttamente al giudice.

Art. 206 cpv. 4

⁵ La parte morosa può essere punita con una multa disciplinare fino a 1000 franchi.

Art. 209 cpv. 4 secondo periodo

⁴ ... Sono fatti salvi gli altri termini speciali d'azione.

Art. 210 cpv. 1 frase introduttiva e lett. c

¹ L'autorità di conciliazione può sottoporre alle parti una proposta di decisione:

- c. nelle altre controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 10 000 franchi.

Art. 224 cpv. 1 e 2^{bis}

¹ Nella risposta, il convenuto può proporre una domanda riconvenzionale se la pretesa addotta è materialmente connessa e la procedura sommaria o una particolare procedura di diritto di famiglia non è applicabile soltanto alla domanda riconvenzionale.

^{2bis} Alle singole pretese che, per loro natura, devono essere giudicate secondo la procedura semplificata si applica per analogia l'articolo 247, anche se l'azione e la domanda riconvenzionale sono giudicate secondo la procedura ordinaria.

Art. 236 cpv. 4

³ [...] Ad istanza della parte soccombente, l'esecuzione può eccezionalmente essere sospesa fino alla pertinente decisione dell'autorità giudiziaria superiore o alla scadenza infruttuosa del termine d'impugnazione.

Art. 239 cpv. 2 primo periodo e cpv. 2^{bis}

² La motivazione scritta è fatta pervenire entro quattro mesi dalla notificazione della decisione se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione. ...

^{2bis} Una decisione notificata senza motivazione scritta è esecutiva. Una parte può chiedere al giudice, durante il termine per la redazione della motivazione scritta, di anticiparne o differirne l'esecuzione. Se del caso, ordina provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie.

Art. 241 cpv. 4

⁴ La decisione di stralcio è impugnabile con ricorso.

Art. 243 cpv. 3

³ La procedura semplificata non si applica nelle controversie giudicate in istanza cantonale unica secondo gli articoli 5 e 8.

Art. 249 lett. a n. 5

La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni:

- a. diritto delle persone:
 - 5. misure in caso di lacune nell'organizzazione di un'associazione (art. 69c CC);

Art. 250 lett. c n. 6 e 11

La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni:

- c. diritto societario:
 - 6. misure in caso di lacune nell'organizzazione della società o della società cooperativa (art. 731b, 819 e 908 CO),
 - 11. *abrogato*

Art. 265 cpv. 4

⁴ Se rifiuta in tutto o in parte di ordinare il provvedimento cautelare, il giudice attende, su richiesta dell'istante, la pronuncia sul ricorso contro la decisione prima di comunicare tale decisione alla controparte e di invitare le parti al dibattimento o di fissare loro un termine per presentare le proprie osservazioni.

Art. 266 lett. a

Nei confronti dei mass media periodici il giudice può ordinare un provvedimento cautelare soltanto se:

- a. la lesione attuale o imminente dei diritti dell'istante è tale da causargli o da potergli causare un pregiudizio particolarmente grave;

Art. 295 cpv. 2

² Alle azioni indipendenti di mantenimento proposte dal figlio si applica la procedura semplificata indipendentemente dalla maggiore età.

Art. 296 cpv. 1 (concerne soltanto il testo francese)

Art. 314 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 2

¹ ... L'appello incidentale è improponibile.

² Nelle controversie di diritto di famiglia di cui agli articoli 271, 302 e 305, i termini per la proposizione dell'appello e la risposta all'appello sono di 30 giorni. L'appello incidentale è proponibile.

Art. 317 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Quando deve esaminare d'ufficio i fatti, l'autorità giudiziaria superiore considera i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova fino alla deliberazione della sentenza.

Art. 328 cpv. 1 lett. d

¹ Una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se:

- d. ha scoperto un motivo di riconsiderazione soltanto dopo la chiusura del procedimento e non dispone di un altro mezzo di impugnazione.

Titolo prima dell'art. 52a

Titolo undicesimo: Transazioni di gruppo

Art. 352a Principio

¹ Le organizzazioni legittimate a proporre l'azione collettiva di cui all'articolo 89 possono regolare in una transazione di gruppo con persone a cui rimproverano una violazione del diritto le conseguenze di tale violazione.

² Possono chiedere congiuntamente al tribunale competente di approvare e dichiarare vincolante la transazione di gruppo per tutti gli interessati dalla violazione del diritto.

Art. 352b Forma e contenuto della transazione di gruppo

¹ La transazione di gruppo deve essere conclusa per scritto.

² Deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. una descrizione quanto più precisa possibile della violazione del diritto rimproverata e del conseguente danno che ne è derivato;
- b. una descrizione quanto più precisa possibile del gruppo di interessati e del loro numero, se del caso suddivisi in funzione della natura e della gravità della violazione del diritto e del danno subito;
- c. l'importo massimo dell'indennizzo da prestare e almeno la sua ripartizione approssimativa tra gli interessati;

- d. le condizioni per indennizzare gli interessati;
- e. le disposizioni sul seguito della procedura per far valere, fissare e versare gli indennizzi;
- f. il nome e l'indirizzo del rappresentante dell'organizzazione a cui va consegnata la dichiarazione di uscita; e
- g. l'onere delle spese, in particolare delle spese procedurali.

Art. 352c Richiesta

¹ La richiesta congiunta delle parti tendente all'approvazione della transazione di gruppo deve essere presentata al tribunale competente insieme a un originale della transazione medesima.

² Deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. nomi e indirizzi delle parti e dei loro rappresentanti legali;
- b. contenuto, conclusione, basi ed elementi principali della transazione di gruppo;
- c. nomi e indirizzi di tutti gli interessati noti alle parti;
- d. indicazioni sulle comunicazioni pubbliche e le informazioni agli interessati riguardanti:
 - 1. il contenuto e gli effetti della transazione di gruppo,
 - 2. il diritto di dichiarare l'uscita,
 - 3. le modalità dell'indennizzo.

Art. 352d Procedura

¹ Il tribunale cita le parti a un dibattimento pubblico.

² Con la citazione incarica le parti di informare adeguatamente a loro spese tutti gli interessati noti e il pubblico su:

- a. il luogo e la data del dibattimento pubblico e la possibilità di parteciparvi;
- b. il contenuto della transazione di gruppo.

³ Insieme alla citazione può ordinare che le parti e gli interessati depositino i loro atti per scritto prima del dibattimento.

⁴ Può, d'ufficio, assumere prove; può in particolare far capo a periti o raccogliere informazioni scritte.

Art. 352e Rapporto con altri procedimenti

¹ I procedimenti pendenti per le medesime violazioni del diritto sono sospesi con la promozione della procedura di approvazione della transazione di gruppo.

² Se la transazione di gruppo non ha più alcun influsso sull'altro procedimento, perché una parte è uscita secondo l'articolo 352g o perché la transazione di gruppo non è stata approvata, il procedimento è ripreso su richiesta di una delle parti.

Art. 352f Approvazione

¹ Il tribunale approva la transazione di gruppo e la dichiara vincolante per le parti e per tutti gli interessati dalla violazione del diritto se:

- a. sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 352*b* e 352*c*;
- b. l'indennizzo è adeguato alla violazione del diritto, alla natura e alla gravità del danno subito nonché alla procedura per far valere, stabilire, garantire e versare gli indennizzi;
- c. è designata un'istanza indipendente che calcola gli indennizzi per gli interessati, se la transazione di gruppo non ne stabilisce l'importo e la natura;
- d. il gruppo degli interessati è abbastanza ampio da far apparire giustificato il carattere vincolante della transazione per tutti gli interessati;
- e. l'organizzazione in questione rappresenta adeguatamente il gruppo degli interessati; e
- f. gli interessi degli interessati dalla transazione di gruppo appaiono complessivamente tutelati in maniera adeguata.

² L'approvazione della transazione di gruppo ha gli effetti di una decisione passata in giudicato per tutti gli interessati che non dichiarano validamente la loro uscita.

³ Il tribunale incarica le parti di informare adeguatamente a loro spese il pubblico e tutti gli interessati a loro noti sulla decisione e i suoi effetti nonché sulla possibilità di uscita secondo l'articolo 352*g* e sulle modalità di indennizzo secondo l'articolo 352*k*. Può derogare alle conclusioni delle parti.

⁴ Se il tribunale non approva la transazione di gruppo, le parti devono immediatamente informare adeguatamente tutti gli interessati a loro noti.

Art. 352g Uscita

¹ Ogni interessato dalla transazione di gruppo ha il diritto di dichiarare al rappresentante designato nella transazione di gruppo la propria uscita dalla transazione medesima.

² Il tribunale fissa un termine di almeno tre mesi dall'approvazione entro il quale l'uscita va dichiarata per scritto o utilizzando il modulo pubblicato congiuntamente dalle parti della transazione di gruppo.

³ Se apprende di essere interessato dalla transazione di gruppo soltanto dopo la scadenza del termine, l'interessato può uscire anche dopo tale scadenza se, immediatamente dopo averne preso atto, prova al rappresentante designato che finora non aveva potuto esserne a conoscenza.

⁴ Con l'uscita la transazione di gruppo cessa di essere vincolante per l'interessato.

Art. 352h Revoca

¹ Le parti possono pattuire nella transazione di gruppo che ciascuna di esse ha diritto di revocare la transazione di gruppo approvata, se una determinata quota di interessati dichiara la propria uscita.

² La revoca può essere dichiarata al tribunale entro 30 giorni dalla scadenza del termine di uscita, se la quota di interessati pattuita ha dichiarato la propria uscita.

³ La parte che revoca la transazione deve informarne immediatamente tutti gli interessati noti.

Art. 352i Impugnazione

¹ La decisione del tribunale sull'approvazione della transazione di gruppo non è impugnabile; la revisione è esclusa.

² Se una transazione di gruppo non è approvata, ciascuna parte può impugnare questa decisione mediante ricorso al Tribunale federale.

Art. 352j Adempimento

¹ Dopo la scadenza del termine di uscita le parti possono chiedere l'adempimento della transazione di gruppo.

² Ciascun interessato può chiedere l'adempimento per sé. L'uscita dell'interessato che chiede l'adempimento è esclusa.

³ Fatto salvo diverso accordo nella transazione di gruppo, per le controversie tra le parti in merito all'adempimento della stessa è esclusivamente competente il tribunale che l'ha approvata.

Art. 352k Indennizzo

¹ Se la transazione di gruppo prevede che l'importo e la natura dell'indennizzo di un interessato sono definiti da un'istanza indipendente, una decisione di tale istanza secondo quanto pattuito nella transazione collettiva è vincolante e vale come titolo di rigetto definitivo secondo gli articoli 80 LEF⁵.

² Un interessato può, entro trenta giorni dalla notificazione, impugnare la decisione dell'istanza indipendente sulla fissazione dell'indennizzo soltanto mediante reclamo al tribunale se:

- a. l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto;
- b. l'indennizzo è manifestamente sproporzionato;
- c. vi è una manifesta violazione della transazione di gruppo;
- d. è stato violato il diritto di essere sentito.

³ Se pattuito, la pretesa di indennizzo si estingue dopo tre anni dal momento in cui l'interessato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della possibilità di far valere tale pretesa.

⁴ Se vi sono indizi che l'importo totale previsto per gli indennizzi non basta e non tutti gli indennizzi possono essere completamente prestati, il versamento può provvisoriamente essere rifiutato. Se risulta che l'importo previsto non basta per pagare tutti gli

⁵ RS 281.1

indennizzi, i singoli indennizzi sono ridotti proporzionalmente. Sono fatti salvi patti contrari e i pagamenti già effettuati.

Art. 372 cpv. 2

Abrogato

Art. 400 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Può emanare normative sulle decisioni pubblicate per via elettronica, in particolare sull'accessibilità delle decisioni nonché sui moduli e sui metadati da utilizzare.

Inserire prima del titolo del secondo titolo

Art. 401a Statistica e numero di casi

¹ La Confederazione e i Cantoni si adoperano insieme ai giudici affinché vi siano sufficienti basi statistiche e numeri di casi relativi agli indicatori determinanti dell'applicazione pratica della presente legge, in particolare il numero, la natura, la materia, la durata e i costi dei procedimenti davanti ai giudici e alle autorità di conciliazione.

² Il Consiglio federale, con il concorso dei Cantoni e dei giudici, stabilisce i principi e le modalità del rilevamento delle statistiche e del numero di casi. Può delegare tale competenza all'Ufficio federale della giustizia.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 24 marzo 1995⁶ sulla parità dei sessi (LPar)

Art. 7 cpv. 1^{bis}

^{1bis} In caso di discriminazioni nei rapporti di lavoro disciplinati dal Codice delle obbligazioni⁷, il diritto di agire delle organizzazioni è retto dagli articoli 89 e 89a del Codice di procedura civile⁸.

⁶ RS 151.1

⁷ RS 220

⁸ RS 272

2. Legge del 13 dicembre 2002⁹ sui disabili (LDis)

Art. 9 cpv. 3 lett. a e cpv. 6

³ Il diritto di ricorso comprende:

a. *Abrogata*

⁶ Le organizzazioni di aiuto ai disabili e le associazioni possono proporre azione conformemente agli articoli 89 capoversi 1 e 2 lettere c e d e 89a del Codice di procedura civile¹⁰ per discriminazione ai sensi dell'articolo 6.

3. Codice delle obbligazioni¹¹

Art. 135 n. 3 e 4

La prescrizione è interrotta:

3. mediante azione collettiva per crediti dei membri di un determinato gruppo di persone compreso nell'azione collettiva;
4. mediante richiesta di approvazione di una transazione di gruppo per i relativi crediti.

4. Legge del 28 agosto 1992¹² sulla protezione dei marchi (LPM)

Art. 56 rubrica, cpv. 1 lett. a e b e cpv. 2

Legittimazione attiva delle associazioni, organizzazioni e delle autorità

¹ Le azioni d'accertamento (art. 52) e le azioni d'esecuzione di una prestazione (art. 55 cpv. 1) possono inoltre essere proposte in materia di protezione delle indicazioni di provenienza da parte:

a. *Abrogata*

b. *Abrogata*

² Le associazioni e le organizzazioni sono legittimate a proporre azione conformemente agli articoli 89 e 89a del Codice di procedura civile¹³ e agli articoli 52 e 55 capoverso 1 lettera c per:

- a. la violazione imminente o attuale di un marchio di garanzia (art. 21 cpv. 1) o di un marchio collettivo (art. 22);

⁹ RS 151.3

¹⁰ RS 272

¹¹ RS 220

¹² RS 232.11

¹³ RS 272

- b. la protezione di un'indicazione di origine.

5. Legge del 21 giugno 2013¹⁴ sulla protezione degli stemmi (LPSt)

Art. 21 Legittimazione attiva delle associazioni e delle organizzazioni

Le associazioni e le organizzazioni possono agire in giudizio secondo gli articoli 89 e 89a del Codice di procedura civile¹⁵ e l'articolo 20 capoverso 1 lettera c per uso illecito di segni pubblici.

6. Legge federale del 19 dicembre 1986¹⁶ contro la concorrenza sleale (LCSI)

Art. 10 cpv. 2

² Le associazioni e le organizzazioni sono legittimate a proporre azione conformemente agli articoli 89 e 89a del Codice di procedura civile¹⁷. Gli articoli 9 capoverso 2, 11 e 13a sono applicabili.

7. Legge del 6 ottobre 1995¹⁸ sui cartelli (LCart)

Art. 43 cpv. 1 lett. b e c

¹ Possono annunciare la loro partecipazione all'inchiesta su una limitazione della concorrenza:

- b. le associazioni e organizzazioni secondo l'articolo 89 capoverso 1 del Codice di procedura civile¹⁹;
- c. *Abrogata*

8. Legge del 18 dicembre 1987²⁰ sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 8d

Xa. Azione collettiva e transazione di gruppo

¹ Con un'azione collettiva o una transazione di gruppo si possono regolare o far valere violazioni del diritto per le quali un tribunale svizzero è competente in virtù della presente legge.

¹⁴ RS 232.21

¹⁵ RS 272

¹⁶ RS 241

¹⁷ RS 272

¹⁸ RS 251

¹⁹ RS 272

²⁰ RS 291

² Per le azioni collettive sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio del convenuto. Se il convenuto non ha un domicilio in Svizzera, è competente ogni tribunale svizzero che sia competente per giudicare l'azione di un membro del gruppo di persone interessato per la violazione del diritto addotta.

³ Per le transazioni di gruppo, sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio delle parti richiedenti.

9. Legge del 17 dicembre 1993²¹ sulla partecipazione

Art. 15 cpv. 2

² Sono legittimati ad agire i datori di lavoro e i lavoratori interessati nonché le associazioni conformemente agli articoli 89 e 89a del Codice di procedura civile²².

10. Legge dell'8 ottobre 1999²³ sui lavoratori distaccati (LDist)

Art. 11

Abrogato

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

²¹ RS 822.14

²² RS 272

²³ RS 823.20